

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 372)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 21 gennaio 1959 (V. Stampato n. 591)

presentato dal Ministro del Tesoro

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro dei Trasporti

(ANGELINI)

e col Ministro dell'Industria e del Commercio

(BO)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 24 GENNAIO 1959

**Norme integrative della legge 2 gennaio 1958, n. 3, sulla liquidazione
dell'Azienda rilievo alienazione residuati**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le gestioni affidate o trasferite all'A.R. A.R. ai sensi delle disposizioni richiamate dall'articolo 2 della legge 2 gennaio 1958, numero 3, e dall'articolo 14 della legge 22 dicembre 1957, n. 1294, sono assunte direttamente dallo Stato secondo la seguente ripartizione:

a) Gestione E.N.D.I.M.E.A. di cui agli articoli 12, 13 e 14 della legge 22 dicembre 1957, n. 1294, e gestioni di cui all'articolo 2, lettera a), della legge 2 gennaio 1958, n. 3: Ufficio liquidazioni costituito presso il Ministero del tesoro in base alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

b) Gestione scorte, sub b), articolo 2 della legge 2 gennaio 1958, n. 3: Azienda delle ferrovie dello Stato;

c) Gestione acquisti macchinari, apparecchi, attrezzature, sub c), articolo 2, della

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

legge 2 gennaio 1958, n. 3: Provveditorato generale dello Stato.

Art. 2.

Il trasferimento come sopra delle gestioni avverrà in base a situazioni dei conti e verbale di consegna da trasmettersi al Ministero del tesoro per il successivo inoltro alla Corte dei conti, restando a carico degli organismi statali subentranti la formazione dei rendiconti finali previsti dall'articolo 3 della legge 2 gennaio 1958, n. 3.

Art. 3.

Le situazioni dei conti ed il verbale di consegna da redigersi per le gestioni di cui al precedente articolo 1 dal liquidatore dell'Azienda rilievo alienazione residuati dovranno essere sottoscritti altresì dal Collegio dei revisori dell'Azienda stessa.

Art. 4.

Alle gestioni di cui al precedente articolo 1 si applicano, in quanto possibile, le norme di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1294.